

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DILETTA FULCHERI

Seduta del 07/11/2025

FATTO

Con ricorso del 24.06.2025, il ricorrente riferisce di aver concluso, il 29.01.2024, il contratto di finanziamento n. ***281, per un importo di euro 22.799,95 da restituire in 72 rate mensili. Contesta che il Tasso Effettivo Globale (TEG), comprensivo di tutte le spese accessorie — incluse le polizze assicurative Identicode (euro 245,00) e Furto & Incendio (euro 4.813,95) stipulate contestualmente al finanziamento — risulta pari al 22,93%, superiore al Tasso Soglia Usura (TSU) del 19,06% vigente nel primo trimestre 2024. Sul punto sostiene che le polizze, pur formalmente facoltative, erano collegate all'erogazione del credito e quindi da includere nel calcolo del TEG, come chiarito dalla giurisprudenza (Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 15114/2025). Sostiene che tale superamento integri un'ipotesi di usura originaria, con conseguente nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. Avendo già versato 14 rate per complessivi euro 5.975, chiede: i) l'accertamento della nullità della componente usuraria; ii) la restituzione di euro 2.513,86 a titolo di interessi indebitamente corrisposti,

oltre agli interessi legali; iii) la riconversione del piano di rimborso residuo in 58 rate da euro 240,63 ciascuna.

Con le controdeduzioni, l'intermediario precisa che il contratto di finanziamento finalizzato, stipulato con il ricorrente, rispetta pienamente la normativa antiusura. Osserva che nel calcolo devono essere incluse solo le spese e le assicurazioni collegate all'erogazione del credito, ossia quelle che assicurano il rimborso del finanziamento o tutelano i diritti del creditore. Nel caso specifico, erano stati conteggiati: i) spese di istruttoria; ii) spese di incasso rata; iii) garanzia "Furto & Incendio" (euro 1.136,78) appartenente al pacchetto assicurativo "Exclusive Secure n. ***188". Inoltre osserva che le assicurazioni sottoscritte dal cliente non hanno la stessa durata del contratto (48 mesi contro 72 del finanziamento) e il beneficiario delle polizze è il cliente, non la banca, che non avrebbe ricevuto alcun indennizzo in caso di sinistro. Conclude per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia attiene la lamentata usurarietà del TEG pattuito nel contratto 29.01.2024 inter partes per non essere stati inclusi nel conteggio i costi relativi alle assicurazioni sottoscritte in occasione dell'erogazione del finanziamento.

Risultano applicabili le Istruzioni per la rilevazione del TEGM del luglio 2016, in base alle quali devono essere incluse nel TEG: « le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente (29). Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore (30)

[Nota 29: Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso. –

Nota 30: I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative

obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento.» (cfr. riferimenti normativi infra).

Nota 33 Nel caso di “pacchetti assicurativi complessi” sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. kasko) includendo nel TEG solo la prima parte”

Sul punto, il Collegio di Coordinamento, con decisioni n. 4655/2022 e n. 4657/2022 ha chiarito che per essere inclusa nel TEG la polizza, oltre che contestuale deve essere connessa al prestito (CPI): “Ai fini dell’esclusione o dell’inclusione del calcolo del TEG, in presenza di contestualità tra sottoscrizione del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa, risulta presunta iuris tantum la sussistenza di un collegamento funzionale tra i due contratti.

Tale presunzione risulta consolidata qualora concorrano le seguenti circostanze: i) la polizza abbia funzione di copertura del credito; ii) sussista una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; iii) l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Al contrario, depone nel senso dell’assenza di un collegamento funzionale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione la ricorrenza di circostanze tali da escludere la funzione di copertura del credito, quali, in via esemplificativa: la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possano risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo; la differente durata dei due contratti, pur se stipulati contestualmente; un indennizzo non parametrato al debito residuo, indipendentemente dalla sua misura fissa o variabile; il beneficiario non sia l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, a condizione che quest’ultimo sia libero di allocare come ritenga l’indennizzo eventualmente ricevuto”.

Venendo all’esame delle polizze assicurative controverse, la polizza assicurativa “Exclusive secure” è stata sottoscritta contestualmente al prestito; ha durata del programma assicurativo (48 mesi) che non coincide con quella del prestito (72 mesi); oggetto della polizza attiene a rischi diversi, il cui premio è indicato singolarmente nelle voci del frontespizio; la provvigione percepita dall’intermediario è pari ad euro 1.038,27. Per questa polizza l’intermediario afferma di aver incluso nel calcolo del TEG la sola voce di premio relativa al rischio “furto e incendio” (euro 1.136,78)

Il prodotto “Identicar” consiste nella marchiatura dei cristalli dell’autoveicolo per il cui acquisto il prestito è stato concluso ed è stato sottoscritto contestualmente al finanziamento con una provvigione in favore dell’intermediario pari ad euro 174,38.

Per il servizio assicurativo “Genertel per CA Bank”, il cliente ha conferito mandato all’intermediario di acquistare nel suo interesse una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile Auto (RCA) e di “Protezione Imprevisti”. La polizza è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento; ha una durata inferiore (12 mesi) rispetto all’ammortamento; è prevista una provvigione in favore dell’intermediario, pari ad euro 17,97.

In estrema sintesi le polizze hanno una durata inferiore al finanziamento; non hanno natura di copertura del credito, garantendo i rischi connessi alla circolazione stradale (infortuni conducente, danni accessori, marchiatura cristalli); gli indennizzi non sono parametrati al debito residuo; prevedono come beneficiario il cliente assicurato; prevedono una provvigione a favore dell’intermediario per il collocamento della polizza.

Il Collegio di Coordinamento ha comunque specificato che, nei casi in cui “sia consentito escludere dal TEG una polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento, l’esclusione deve essere limitata all’importo effettivamente versato alla compagnia di assicurazione. Di conseguenza, se l’intermediario erogante trattiene parte delle somme ricevute dal cliente a titolo di polizza assicurativa, gli importi trattenuti vanno inclusi nel TEG”.

Nel caso di specie, escludendo la polizza furto incendio che è stata inclusa in toto nel calcolo del TEG, occorre includere le provvigioni percepite dall’intermediario per le polizze che invece ne sono escluse ossia la provvigione di euro 174,38 per la garanzia marchiatura dei cristalli e quella di euro 17,97 per la garanzia RCA e danni eventuali.

Procedendo dunque al ricalcolo del TEG contrattuale includendo, oltre alle spese di istruttoria, alle spese di invio comunicazioni periodiche e di incasso rata, la commissione percepita dall’intermediario per il collocamento delle polizze il TEG rilevato è pari al 13,88%, inferiore al tasso soglia all’epoca vigente (19,06%).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA